

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 1579/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, per quanto riguarda gli strumenti di regolarizzazione del mercato . . . . . 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 1580/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica le percentuali e i quantitativi di tabacco presi a carico dagli organismi d'intervento e fissati dal regolamento (CEE) n. 1469/70 . . . . . 4
- ★ Regolamento (CEE) n. 1581/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa per il raccolto 1979 i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti del tabacco in foglia, nonché i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli . . . . . 6
- ★ Regolamento (CEE) n. 1582/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa, per le campagne di commercializzazione 1980/1981 e 1981/1982, gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi . . . . . 14
- ★ Regolamento (CEE) n. 1583/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di lino per la campagna di commercializzazione 1979/1980 16
- ★ Regolamento (CEE) n. 1584/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di cotone per la campagna di commercializzazione 1979/1980 17
- Regolamento (CEE) n. 1585/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 18
- Regolamento (CEE) n. 1586/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 20
- Regolamento (CEE) n. 1587/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva . . . . . 22
- Regolamento (CEE) n. 1588/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto . . . . . 25

**Sommario (seguito)**

Regolamento (CEE) n. 1589/79 della Commissione, del 25 luglio 1979, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone . . . . .	27
Regolamento (CEE) n. 1590/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa i prelievi ed i prezzi limite nel settore delle carni suine . . . . .	30
Regolamento (CEE) n. 1591/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova . . . . .	35
Regolamento (CEE) n. 1592/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame . . . . .	38
Regolamento (CEE) n. 1593/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina	42
★ Regolamento (CEE) n. 1594/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa i prezzi d'entrata dei cereali e di talune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1979/1980 . . . . .	44
Regolamento (CEE) n. 1595/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone . . . . .	45
★ Regolamento (CEE) n. 1596/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, relativo ai ritiri preventivi di mele e pere . . . . .	47
Regolamento (CEE) n. 1597/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni originari dell'Uruguay	49
★ Regolamento (CEE) n. 1598/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, che modifica il regolamento n. 184/66/CEE per quanto riguarda le modalità ed i termini di trasmissione delle schede aziendali e la retribuzione forfettaria della scheda aziendale . . . . .	50
★ Regolamento (CEE) n. 1599/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, che deroga, per la campagna 1979/1980, alle norme comuni di qualità per i cavoletti di Bruxelles . . . . .	52
★ Regolamento (CEE) n. 1600/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, che deroga, per la campagna 1979/1980, alle norme di qualità per le mele e le pere da tavola	53
Regolamento (CEE) n. 1601/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 918/79 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano . . .	54
★ Regolamento (CEE) n. 1602/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2102/75 che determina la quantità di patate necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di fecola . . . . .	55
★ Regolamento (CEE) n. 1603/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, che stabilisce le modalità di versamento di un premio ai fabbricanti di fecola di patate e abroga il regolamento (CEE) n. 1809/78 . . . . .	58
Regolamento (CEE) n. 1604/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia . . . . .	61
Regolamento (CEE) n. 1605/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala . . . . .	63
Regolamento (CEE) n. 1606/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali . . . . .	66

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1579/79 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, per quanto riguarda gli strumenti di regolarizzazione del mercato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione, prevede all'articolo 13 determinati strumenti intesi a garantire uno sviluppo equilibrato della produzione in funzione dei fabbisogni della Comunità;

considerando che l'esperienza acquisita nell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati ha messo più volte in evidenza che i suddetti strumenti mal si adattavano alla realtà di un mercato in cui i conferimenti all'intervento sono stati effettuati soltanto sotto forma di tabacco in colli e non consentivano quindi di adottare in tempo misure efficaci;

considerando che le date e i termini prescritti non tengono sufficientemente conto delle caratteristiche del prodotto che comportano un lungo periodo fra il raccolto del tabacco in foglie e la commercializzazione o la presa a carico da parte degli organismi d'intervento del tabacco in colli; che è quindi opportuno adattare tali date e termini;

considerando che, per essere significativa, la constatazione di una situazione di squilibrio del mercato deve

riferirsi a più di un raccolto; che, tuttavia, per regolare efficacemente il mercato è opportuno far scattare le misure appropriate non soltanto al momento della constatazione della suddetta situazione, ma anche qualora tale situazione rischi di verificarsi e, in particolare, quando risulti fin dal primo raccolto che l'assunzione a carico da parte degli organismi di intervento di quantitativi eccedentari è causata dall'estensione delle superfici;

considerando che le misure previste in primo luogo, cioè il regime dei prezzi e dei premi, costituiscono strumenti di gestione normale del mercato applicati ogni anno per orientare la produzione; che non sono idonei a risolvere una situazione eccezionale; che è quindi opportuno prevedere misure specifiche fin dal primo stadio dell'azione per far fronte a una situazione eccezionale o che rischia di diventarlo e meglio definire tali misure;

considerando che le procedure attualmente previste sono insufficientemente specificate e che è necessario completarle,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 727/70 è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 13*

1. Qualora, per una varietà o un gruppo di varietà, i quantitativi presi a carico dagli organismi d'intervento superino, o rischino di superare, per due raccolti consecutivi, una percentuale prestabilita della produzione e comunque un determinato quantitativo, la Commissione presenta al Consiglio:

<sup>(1)</sup> GU n. C 93 del 9. 4. 1979, pag. 49.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 4/5 aprile 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

- una relazione sulla situazione creatasi e in particolare sull'evoluzione delle superfici e della commercializzazione e sullo stato delle scorte;
- una proposta di misure che consentano di ristabilire un migliore equilibrio fra produzione e domanda e di ridurre le scorte, nonché, eventualmente, una proposta di misure che consentano di mantenere un tenore di vita equo per i produttori.

2. Le misure previste al paragrafo 1 sono attuate anche quando risulti che, per un solo raccolto determinato, il superamento delle percentuali e dei quantitativi di cui al paragrafo 1 è causato essenzialmente dall'estensione delle superfici.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa i quantitativi e le percentuali di cui al paragrafo 1.

4. Le misure di cui al paragrafo 1 possono comportare, in particolare, per uno o più raccolti:

- l'abbassamento del livello del prezzo di intervento per le varietà le cui difficoltà di smercio sono la causa principale della situazione di cui al paragrafo 1;

- una limitazione quantitativa dei conferimenti all'intervento sotto forma:

a) o di esclusione dal beneficio dell'intervento di una percentuale da determinare di tutte le qualità della o delle varietà in questione;

b) o di limitazione dei conferimenti all'intervento, per produttore o impresa, a una percentuale da determinare del volume della produzione per la o le varietà in questione.

5. Qualora la produzione comunitaria dell'insieme delle varietà di tabacco per le quali è stata decisa la concessione di un premio raggiunga, per un determinato raccolto, un livello superiore a una percentuale fissata del livello medio realizzato per queste stesse varietà nel corso dei tre raccolti precedenti, la Commissione presenta al Consiglio una relazione in cui si analizzano le cause constatate e le conseguenze prevedibili di questa evoluzione. Essa propone al Consiglio le opportune misure, che possono comportare in particolare una riduzione dei prezzi d'obiettivo con la conseguente riduzione dell'importo del premio corrispondente per quanto riguarda le varietà che beneficino del

sostegno massimo e il cui volume di produzione abbia registrato il massimo aumento, soprattutto in connessione con l'aumento delle superfici coltivate.

6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa le percentuali di cui al paragrafo 5.

7. Nel quadro delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 5, la Commissione presenta al Consiglio, per ciascuna delle misure alle quali propone di far ricorso, una valutazione delle conseguenze prevedibili sull'occupazione e sul tenore di vita dei produttori interessati. Tenuto conto del carattere particolare dei problemi che possono sorgere nel settore del tabacco, la Commissione propone al Consiglio, qualora le circostanze lo impongano, un programma di aiuti ai produttori che può comportare, in particolare, azioni di riconversione varietale o di riconversione verso altre colture, nonché la compensazione della perdita di reddito durante il periodo di riconversione.

8. La Commissione presenta al Consiglio, al più tardi il 31 dicembre dell'anno civile successivo a quello dell'ultimo raccolto di riferimento di cui al paragrafo 1, le relazioni e le proposte previste ai paragrafi 1 e 7.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure appropriate al più tardi 60 giorni dopo la presentazione delle proposte della Commissione.

9. La Commissione presenta al Consiglio, al più tardi il 31 dicembre dell'anno civile successivo a quello del raccolto di riferimento di cui al paragrafo 5, le relazioni e le proposte previste ai paragrafi 5 e 7.

Il Consiglio, nel quadro della procedura prevista all'articolo 2 per la fissazione dei prezzi validi per il raccolto dell'anno civile successivo alla presentazione delle proposte della Commissione, delibera su tali proposte secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato ».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1979.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. GIBBONS

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1580/79 DEL CONSIGLIO****del 24 luglio 1979****che modifica le percentuali e i quantitativi di tabacco presi a carico dagli organismi d'intervento e fissati dal regolamento (CEE) n. 1469/70**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafi 2 e 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1469/70<sup>(3)</sup> ha fissato le percentuali e i quantitativi di tabacco presi a carico dagli organismi di intervento il cui superamento fa scattare gli strumenti di regolarizzazione del mercato del tabacco ;

considerando che tali percentuali e quantitativi sono stati fissati sulla base della produzione dei raccolti 1967, 1968 e 1969 ; che da allora la produzione delle varietà comunitarie ha seguito un orientamento diverso ; che la produzione di alcune varietà è notevolmente aumentata mentre la coltura di talune altre è diminuita o è stata addirittura abbandonata ;

considerando che, in base ai dati degli ultimi tre raccolti rappresentativi, risulta che la percentuale limite del 20 % della produzione di una varietà o di un gruppo di varietà fino ad allora stabilita era sempre significativa ; che invece, per quanto riguarda i quantitativi assoluti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70 e in considerazione dell'ampiezza del volume globale della produzione comunitaria, occorre fissarli ad una percentuale leggermente inferiore in modo che le misure che consentono un'efficace regolarizzazione del mercato scattino

prima che siano costituite scorte di intervento troppo consistenti ;

considerando che con regolamento (CEE) n. 339/77<sup>(4)</sup> il Consiglio ha adottato misure speciali di regolarizzazione del mercato per la varietà Beneventano ; che tali misure comportano un'azione di riconversione varietale per i raccolti 1977, 1978 e 1979 ; che è opportuno tener conto dei risultati prevedibili sulla produzione e sulle superfici coltivate per fissare, relativamente alla suddetta varietà, le percentuali e i quantitativi di cui sopra ; che è inoltre opportuno applicare tali misure soltanto dopo la conclusione dell'azione intrapresa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1469/70 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1469/70 è sostituito dal testo seguente :

*« Articolo 2*

La percentuale di cui all'articolo 13, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 727/70 è fissata al 120 % ».

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1979.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. GIBBONS

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.<sup>(2)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 35.<sup>(4)</sup> GU n. L 48 del 19. 2. 1977, pag. 4.

## ALLEGATO

Percentuali e quantitativi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE)  
n. 727/70

Numero d'ordine	Varietà	Percentuale	Quantità in tonnellate
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	20 %	1 000
2	Badischer Burley E	20 %	700
3	Virgin D	20 %	100
4	a) Paraguay e suoi ibridi b) Dragon vert e suoi ibridi, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	20 %	8 500
5	Nijkerk		
6	a) Misionero e suoi ibridi b) Rio Grande e suoi ibridi		
7	Bright	20 %	2 300
8	Burley I	20 %	6 600
9	Maryland	20 %	400
10	a) Kentucky e suoi ibridi b) Moro di Cori c) Salento	20 %	1 400
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	20 %	200
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio e varietà analoghe	20 %	400 <sup>(1)</sup>
13	Xanti-Yakà	20 %	1 200
14	Perustitza	20 %	1 200
15	Erzegovina e varietà analoghe	20 %	1 600
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	20 %	100

<sup>(1)</sup> A decorrere dal raccolto 1980.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1581/79 DEL CONSIGLIO**

del 24 luglio 1979

**che fissa per il raccolto 1979 i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti del tabacco in foglia, nonché i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 6, paragrafo 8,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(3)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(4)</sup>,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, nel fissare i prezzi nel settore del tabacco greggio, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento del tabacco in foglia devono essere fissati secondo i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 727/70, in particolare per promuovere l'orientamento della produzione nel senso della riconversione delle colture verso le varietà più richieste e più competitive;

considerando che il regolamento (CEE) n. 339/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che istituisce nel settore del tabacco misure speciali per i tabacchi della varietà Beneventano<sup>(5)</sup> e il regolamento (CEE) n.

1557/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che prevede misure speciali nel settore del tabacco greggio per le varietà Perustitza e Erzegovina<sup>(6)</sup>, hanno previsto una riduzione del prezzo d'intervento per questi tabacchi;

considerando che è opportuno fissare, anche per il raccolto 1979, prezzi d'intervento derivati per le varietà che, prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati, beneficiavano di una garanzia di prezzo nella fase del tabacco in colli, nonché per le varietà principalmente coltivate in Germania, al fine di tener conto degli usi commerciali vigenti in tale paese; che a tale scopo occorre tener conto dell'aumento dei costi e dell'incremento della produttività;

considerando che il premio concesso agli acquirenti di tabacco comunitario deve consentire loro di pagare ai produttori di tabacco in foglia un prezzo che raggiunga il livello del prezzo d'obiettivo, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale e del livello dei prezzi risultante dal gioco dell'offerta e della domanda sul mercato comunitario;

considerando che i prezzi di cui sopra e l'importo del premio devono essere fissati per ciascuna varietà in rapporto ad una qualità di riferimento definita in modo da consentire la valutazione più obiettiva possibile della qualità del tabacco;

considerando che, dall'entrata in vigore dell'organizzazione comune del mercato del tabacco, la produzione comunitaria ha subito profonde modifiche nella gamma delle varietà coltivate; che talune varietà si sono sviluppate, mentre altre sono state abbandonate; che è necessario adattare in conformità l'elenco delle varietà comunitarie;

considerando che determinate varietà di tabacco, finora differenziate nell'elenco delle varietà comunitarie, presentano di fatto caratteristiche affini e sono destinate agli stessi usi; che per tali varietà occorre pertanto determinare in modo uniforme le qualità di riferimento e fissare prezzi e premi unici;

considerando che si sono verificate modifiche anche nella manipolazione e nella presentazione del tabacco in foglia; che occorre quindi modificare in conformità la definizione delle qualità di riferimento;

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU n. C 93 del 9. 4. 1979, pag. 49.

<sup>(4)</sup> Parere reso il 4/5 aprile 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(5)</sup> GU n. L 48 del 19. 2. 1977, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 14.



considerando che il regolamento (CEE) n. 1265/79 (1) ha previsto che, per il settore del tabacco, si applica a decorrere dal 2 luglio 1979 un nuovo tasso rappresentativo per le monete di taluni Stati membri; che negli Stati membri il cui tasso rappresentativo è rivalutato, questa disposizione provocherebbe, a partire da tale data, una diminuzione in moneta nazionale dei premi fissati in unità di conto per una parte cospicua del raccolto; che sembra nondimeno più opportuno, date le caratteristiche del settore, assicurare lo stesso trattamento a tutto il raccolto di un anno; che questo obiettivo può essere conseguito se il tasso di cambio precedentemente in vigore negli Stati membri interessati è reso applicabile ai premi versati per il raccolto 1978,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Per il raccolto 1979, le qualità di riferimento — ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 727/70 — di ciascuna varietà di tabacco in foglia prodotta nella Comunità sono quelle stabilite nell'allegato I.

#### *Articolo 2*

Per il raccolto 1979 le qualità di riferimento — ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regola-

mento (CEE) n. 727/70 — di ciascuna varietà di tabacco in colli prodotta nella Comunità, per le quali è fissato un prezzo d'intervento derivato sono quelle stabilite nell'allegato II.

#### *Articolo 3*

Per il raccolto 1979 i prezzi d'obiettivo e d'intervento del tabacco in foglia e gli importi del premio concesso agli acquirenti di tale tabacco, prezzi e importi definiti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 727/70, nonché i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli definiti all'articolo 6 dello stesso regolamento sono fissati nell'allegato III.

#### *Articolo 4*

Sino al 31 marzo 1980, il tasso di conversione da applicare nella Repubblica federale di Germania e nei paesi del Benelux ai premi validi per il raccolto di tabacco 1978 è il tasso rappresentativo valido per le monete in causa anteriormente al 2 luglio 1979.

#### *Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1979.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. GIBBONS

(1) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 2.

## ALLEGATO I

## Tabacco in foglia : varietà e rispettive qualità di riferimento per il raccolto 1979

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	Hauptgut (Leaves) di classe 1 Classe 1 : foglie mature, sane, intatte, di colore dal bruno scuro al giallastro-verdognolo a tonalità scura, di lunghezza uniforme Allestimento : tabacco cernito, in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso Umidità : 26 %
2	Badischer Burley E	Hauptgut (Leaves) di classe 1 Classe 1 : foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore dal bruno rossastro al bruno chiaro, di lunghezza uniforme Allestimento : tabacco cernito, in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso Umidità : 25 %
3	Virgin D	Foglie di classe 1 Classe 1 : foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo al giallo rosso; sono ammesse differenze di colorazione, come il brunastro o il giallo verdognolo, con una tolleranza di un terzo della superficie della foglia Allestimento : tabacco cernito, in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso Umidità : 19 %
4	a) Paraguay e ibridi derivati b) Dragon Vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Foglie mediane (Leaves) di classe 2 Classe 2 : foglie con leggeri difetti di combustibilità, di colore, di tessuto, di maturità (eccessiva o insufficiente) Allestimento : foglie cernite, a manocchi o a foglie sciolte orientate Umidità : 27 %
5	Nijkerk	Foglie apicali (Tips) di classe 2 Classe 2 : — sia foglie di seconda lunghezza (inferiore o uguale a 45 cm), con tessuto molto gommoso, sostanzioso, integro, resistente ed elastico, con nervature poco accentuate, di buona maturazione, di colorazione da marrone a marrone scuro, di tonalità vivace ; — sia foglie di prima lunghezza (di oltre 45 cm), con tessuto ancora gommoso, sostanzioso, ancora integro, resistente, con nervature più o meno accentuate, di varia colorazione (ad esclusione del verde bottiglia) Allestimento : tabacco cernito, a manocchi o a foglie sciolte orientate Umidità : 27 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
6	a) Misionero e ibridi derivati b) Rio Grande e ibridi derivati	<p>Foglie di seconda qualità</p> <p>Seconda qualità : foglie di oltre 45 cm di lunghezza, di tessuto non grossolano, di colorazione chiara leggermente giallastra, di tonalità vivace o abbastanza vivace, sufficientemente resistente e abbastanza integro, di discreta combustibilità</p> <p>Allestimento : tabacco cernito, a manocchi o a foglie sciolte orientate</p> <p>Umidità : 27 %</p>
7	Bright	<p>Foglie di grado A</p> <p>Grado A : foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni</p> <p>Allestimento : in balle provvisorie di 30/40 kg</p> <p>Umidità : 16 %</p>
8	Burley I	<p>Foglie di grado A</p> <p>Grado A : foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace</p> <p>Allestimento : in balle provvisorie di 30/40 kg o in fascicoli di 25/30 foglie</p> <p>Umidità : 19 %</p>
9	Maryland	<p>Foglie di grado A</p> <p>Grado A : foglie di maturità sufficiente, anche con leggero difetto di cura, con vaghe sfumature verdastre, tessuto di media consistenza, costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colorazione marrone rossastra piuttosto vivace</p> <p>Allestimento : in balle provvisorie di 30/40 kg o in fascicoli di 25/30 foglie</p> <p>Umidità : 19 %</p>
10	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B : foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità</p> <p>Allestimento : in fascicoli di 25/30 foglie</p> <p>Umidità : 23 %</p>
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	<p>Foglie di grado B</p> <p>Grado B : foglie di tessuto sostanzioso o leggero, sane, senza difetti di cura o trattate secondo il sistema tradizionale, di colore marrone anche scuro e con non vistosi difetti di integrità</p> <p>Allestimento : in fascicoli di 25/30 foglie</p> <p>Umidità : 22 %</p>

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
12	a) Beneventano b) Brasile selvaggio e varietà simili	Foglie di grado B Grado B : foglie sufficientemente mature, con tessuto sostanzioso od anche grossolano o magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità Allestimento : in fascicoli di 25/30 foglie Umidità : 24 %
13 14 15	Xanti-Yakà Perustitza Erzegovina e varietà simili	Foglie di grado B Grado B : foglie sufficientemente sane e mature, anche con leggero difetto di cura, di tessuto per lo più leggero, di colore dal giallo al marrone e con rilevanti difetti d'integrità, purché ben conservate, provenienti anche da corone basilari Allestimento : in balle provvisorie di 15/20 kg o in casse di filze di 30/40 kg Umidità : 17 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Foglie di grado B Grado B : foglie di prima mediana suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti : 1ª lunghezza (uguale o superiore a 38 cm) 60 % 2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm) 35 % 3ª lunghezza (da 25 cm a meno di 32 cm) 5 % foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fino, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonee per fascia di sigari ; comprende una percentuale di circa il 25 % di foglie non integre Allestimento : in fascicoli Umidità : 22 %

## ALLEGATO II

## Tabacco in colli: varietà e rispettive qualità di riferimento per il raccolto 1979

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	Hauptgut (Leaves) di classe 1 Classe 1: foglie mature, sane, intatte, di colore dal tenue giallastro-verdognolo al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale Allestimento: in balle o casse di 75/175 kg circa o in botti di 225/450 kg circa Umidità: 16 %
2	Badischer Burley E	Hauptgut (Leaves) di classe 1 Classe 1: foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore dal bruno chiaro, bruno rossastro al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale Allestimento: in balle o casse di 75/175 kg circa o in botti di 225/450 kg circa Umidità: 15 %
3	Virgin D	Foglie di classe 1 Classe 1: foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo, giallo rosso al giallo-brunastro, fermentazione normale Allestimento: in balle o casse di 75/175 kg circa o in botti di 225/450 kg circa Umidità: 13 %
7	Bright	Foglie di grado A Grado A: foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni Allestimento: botti di 330/350 kg circa Umidità: 13 %
8	Burley I	Foglie di grado A Grado A: foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace Allestimento: botti di 330/350 kg circa Umidità: 13 %
9	Maryland	Foglie di grado A Grado A: foglie di sufficiente maturazione, con qualche lieve difetto di cura ed anche con sfumature verdastre, di tessuto di media consistenza con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone rossiccio più o meno vivace Allestimento: botti di 330/350 kg circa Umidità: 13 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
10	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	Foglie di grado B Grado B: foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, ben curate e conservate, di colore marrone, con qualche difetto di integrità Allestimento: botti di 350 kg circa Umidità: 16 %
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	Foglie di grado B Grado B: foglie di tessuto sostanzioso o leggero, sane, ben curate e fermentate, di colore marrone, anche scuro e con non vistosi difetti di integrità Allestimento: balle di 170/180 kg circa Umidità: 18 %
12	a) Beneventano b) Brasile selvaggio e varietà simili	Foglie di grado B Grado B: foglie sufficientemente mature, di tessuto sostanzioso od anche grossolano e magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità Allestimento: balle di 120 kg circa e botti di 330 kg circa Umidità: 16 %
13 14 15	Xanti-Yakà Perustitza Erzegovina e varietà simili	Foglie di grado B Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, anche con qualche difetto di cura, di tessuto per lo più leggero, di colore dal giallo al marrone e con rilevanti difetti di integrità, purché ben conservate, provenienti anche da corone basilari Allestimento: ballette di 18/21 kg circa Umidità: 13 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Foglie di grado B Grado B: foglie di prima mediana suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti: 1ª lunghezza (uguale o superiore a 38 cm) 60 % 2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm) 35 % 3ª lunghezza (da 25 a meno di 32 cm) 5 % foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonee per fascia di sigari; comprende una percentuale di circa il 25 % di foglie non integre Allestimento: balle di 80/90 kg circa Umidità: 16 %

## ALLEGATO III

Prezzi d'obiettivo, prezzi d'intervento e premi per il tabacco in foglia del raccolto 1979

Prezzi d'intervento derivati per il tabacco in colli del raccolto 1979

(ECU/kg)

Numero d'ordine	Varietà	Prezzi d'obiettivo	Prezzi d'intervento	Importo del premio	Prezzi d'intervento derivati
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c)	2,898	2,608	1,984	3,944
2	Badischer Burley E	3,464	3,118	2,065	4,439
3	Virgin D	3,363	3,027	2,001	4,040
4	a) Paraguay e ibridi derivati b) Dragon vert e ibridi derivati, Philippin Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appel terre	2,579	2,321	1,621	—
5	Nijkerk	2,512	2,261	1,559	—
6	a) Misionero e ibridi derivati b) Rio Grande e ibridi derivati	2,330	2,096	1,608	—
7	Bright	2,825	2,542	1,628	3,580
8	Burley I	2,066	1,859	1,058	2,780
9	Maryland	2,423	2,181	1,316	3,150
10	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	2,152	1,937	1,055	2,751
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	2,056	1,851	1,514	2,764
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio e varietà simile	1,588	1,271	1,110	1,934
13	Xanti-Yakà	2,987	2,689	1,867	4,250
14	Perustitza	2,829	2,263	1,776	3,402
15	Erzegovina e varietà simili	2,540	2,031	1,576	3,065
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	13,321	11,990	6,891	18,091

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1582/79 DEL CONSIGLIO****del 24 luglio 1979****che fissa, per le campagne di commercializzazione 1980/1981 e 1981/1982, gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 234/79 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(3)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(4)</sup>,

considerando che, per le sementi elencate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 e destinate ad essere commercializzate durante le campagne 1980/1981 e 1981/1982, la situazione del mercato nella Comunità e la sua evoluzione prevedibile non consen-

tono di garantire un reddito equo ai produttori; che è pertanto opportuno compensare con la concessione di un aiuto una parte delle spese di produzione;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2358/71 dispone che l'aiuto deve essere fissato tenendo conto sia della necessità di mantenere l'equilibrio tra il volume di produzione necessario nella Comunità e le possibilità di collocamento di detta produzione, sia dei prezzi di tali prodotti sui mercati esterni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo unico*

Per le campagne di commercializzazione 1980/1981 e 1981/1982, gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71, sono indicati in allegato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1979.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. GIBBONS

<sup>(1)</sup> GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. C 93 del 9. 4. 1979, pag. 49.<sup>(4)</sup> Parere reso il 4/5 aprile 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).



## ALLEGATO

(in ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'aiuto
	<b>1. OLEAGINEAE</b>	
ex 12.01 A	Linum usitatissimum L. partim (lino tessile) Linum usitatissimum L. partim (lino oleaginoso) Cannabis sativa L. (monoica)	17,8 14,1 12,9
	<b>2. GRAMINEAE</b>	
ex 12.03 C	Arrhenatherum elatius L. J. e C. Presl. Dactylis glomerata L. Festuca arundinacea Schreb. Festuca ovina L. Festuca pratensis Huds. Festuca rubra L. Lolium multiflorum Lam. Lolium perenne L. — ad alta persistenza, tardivo o semitardivo — nuove varietà ed altre — a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce Lolium x hybridum Hauskn. Phleum pratense L. Poa nemoralis L. Poa pratensis L. Poa trivialis L.	40,5 34,4 35,6 25,8 27,0 23,3 13,5 22,1 17,2 12,3 13,5 50,3 24,5 24,5 24,5
	<b>3. LEGUMINOSAE</b>	
ex 07.05 A I ex 07.05 A III	Pisum arvense L. Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. Vicia faba L. var. minor (Peterm.) bull.	4,9 6,1 6,1
ex 12.03 C	Medicago sativa L. (ecotipi) Medicago sativa L. (varietà) Trifolium pratense L. Trifolium repens L. Trifolium repens L. var. giganteum Vicia sativa L.	12,3 22,1 31,9 36,8 36,8 19,6

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1583/79 DEL CONSIGLIO**  
**del 24 luglio 1979**

**che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di lino per la campagna di commercializzazione 1979/1980**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(3)</sup>,

considerando che, nel fissare annualmente il prezzo d'obiettivo dei semi di lino, occorre tener conto e degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare dei prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 primo comma, del regolamento (CEE) n. 569/76 dispone in particolare che sia necessario fissare tale prezzo ad un livello equo per i produttori, tenendo conto delle necessità di approvvigionamento della Comunità; che è opportuno, a tal riguardo, mantenere un rapporto equilibrato tra questo prezzo e i prezzi degli altri semi oleosi;

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri induce a fissare il prezzo d'obiettivo ad un livello supe-

riore a quello fissato per la campagna di commercializzazione precedente;

considerando che il prezzo d'obiettivo deve essere fissato per una qualità tipo che occorre determinare tenendo conto della qualità media dei semi raccolti nella Comunità; che la qualità definita per la campagna 1978/1979 corrisponde a tale esigenza e può quindi essere mantenuta per la campagna successiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1979/1980, il prezzo d'obiettivo dei semi di lino è fissato a 39,79 ECU per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

Il prezzo di cui all'articolo 1 si applica ai semi:

- alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, e
- con il 2 % di impurità e, nel seme come tale, il 9 % di umidità e il 38 % di olio.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1979.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. GIBBONS

<sup>(1)</sup> GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU n. C 93 del 9. 4. 1979, pag. 49.

<sup>(3)</sup> GU n. C 171 del 9. 7. 1979, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1584/79 DEL CONSIGLIO****del 24 luglio 1979****che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di cotone per la campagna di commercializzazione 1979/1980**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1516/71 del Consiglio, del 12 luglio 1971, che istituisce un regime di aiuto per i semi di cotone <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1516/71 prevede che l'importo dell'aiuto per i semi di cotone prodotti nella Comunità venga fissato ogni anno in modo da contribuire ad assicurare un equo reddito al produttore, tenuto conto della situazione del mercato e della sua prevedibile evoluzione;

considerando che l'applicazione di tali criteri porta alla fissazione dell'importo dell'aiuto ad un livello superiore a quello fissato per la campagna 1978/1979,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1979/1980 l'importo dell'aiuto per i semi di cotone di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1516/71 è fissato a 133,38 ECU all'ettaro.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1979.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. GIBBONS

<sup>(1)</sup> GU n. L 160 del 17. 7. 1971, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. C 93 del 9. 4. 1979, pag. 49.<sup>(3)</sup> GU n. C 171 del 9. 7. 1979, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1585/79 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 luglio 1979**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole  
e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2724/78 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979 <sup>(4)</sup>, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2724/78 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	82,60
10.01 B	Frumento duro	119,88 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
10.02	Segala	63,73 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	72,93
10.04	Avena	89,42
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	83,47 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	2,41
10.07 B	Miglio	41,23 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	80,26 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	130,42
11.01 B	Farine di segala	103,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	200,15
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	138,71

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 7,25 ECU/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1586/79 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 1979****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2725/78<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979<sup>(4)</sup> è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 4.<sup>(4)</sup> GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	3,45
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		7	8	9	10	11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1587/79 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 1979

**che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 2749/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2761/78 <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2761/78, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia <sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2761/78, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia <sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2766/78 <sup>(9)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano <sup>(10)</sup>,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978 <sup>(11)</sup>, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva ;considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva <sup>(12)</sup>, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale o ellenico e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti ;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi ; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi ;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 23 e il 24 luglio 1979 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento ;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979 <sup>(13)</sup>, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC) ;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti ; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato ; che tale importo viene fissato forfettariamente ; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.<sup>(5)</sup> GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 13.<sup>(6)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.<sup>(7)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.<sup>(8)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.<sup>(9)</sup> GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 26.<sup>(10)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.<sup>(11)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.<sup>(12)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.<sup>(13)</sup> GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

*Articolo 2*

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO I

## Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
15.07 A I a)	6,00 <sup>(1)</sup>	36,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A I b)	3,00 <sup>(1)</sup>	30,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A I c)	12,00 <sup>(1)</sup>	41,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A II a)	5,00	38,00 <sup>(2)</sup>
15.07 A II b)	20,00	68,00 <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per la Spagna, la Grecia e il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

<sup>(2)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

<sup>(3)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

## ALLEGATO II

## Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
07.01 N II	0,66	6,60
07.03 A II	0,66	6,60
15.17 B I a)	1,50	15,00
15.17 B I b)	2,40	24,00
23.04 A II	0,96	3,28

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1588/79 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 1979****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78<sup>(5)</sup>, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un

importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979<sup>(6)</sup>, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1979.

<sup>(6)</sup> GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(5)</sup> GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

*(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	53,20
11.07 A II b)	63,42
11.07 B	73,90

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1589/79 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 1979****che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77<sup>(6)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72; che gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1324/79<sup>(7)</sup>, modificato da

ultimo dal regolamento (CEE) n. 1458/79<sup>(8)</sup>; che, per la sterlina inglese, la differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72, per il periodo dal 18 al 24 luglio 1979 si scosta, rispetto al tasso rappresentativo valevole a decorrere dal 30 luglio 1979, di oltre 1 punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente; che occorre tenerne conto nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone, sempreché tali elementi siano già applicati nello Stato membro considerato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1324/79 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

<sup>(6)</sup> GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.

<sup>(7)</sup> GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 76.

<sup>(8)</sup> GU n. L 177 del 14. 7. 1979, pag. 5.

## ALLEGATO

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
			+	-
<b>1. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Germania o esportati da questo paese :</b>	+ 0,0980	- 0,0980	+	-
— raccolti in Germania			—	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	0,0720
— raccolti in Francia			—	0,1429
— raccolti in Danimarca			—	0,0980
— raccolti in Irlanda			—	0,1113
— raccolti nel Regno Unito			—	0,1250
— raccolti in Italia			—	0,1553
<b>2. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nell'UEBL e nei Paesi Bassi o esportati da questi paesi :</b>	+ 0,0280	- 0,0280	+	-
— raccolti in Germania			0,0776	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	—
— raccolti in Francia			—	0,0764
— raccolti in Danimarca			—	0,0280
— raccolti in Irlanda			—	0,0424
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0571
— raccolti in Italia			—	0,0897
<b>3. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Danimarca o esportati da questo paese :</b>	Nihil	Nihil	+	-
— raccolti in Germania			0,1086	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0288	—
— raccolti in Francia			—	0,0498
— raccolti in Danimarca			—	—
— raccolti in Irlanda			—	0,0148
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0300
— raccolti in Italia			—	0,0635
<b>4. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese :</b>	- 0,0524	+ 0,0524	+	-
— raccolti in Germania			0,1667	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0827	—
— raccolti in Francia			—	—
— raccolti in Danimarca			0,0524	—
— raccolti in Irlanda			0,0368	—
— raccolti nel Regno Unito			0,0208	—
— raccolti in Italia			—	0,0144

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
5. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nel Regno Unito o esportati da questo paese :	- 0,0309	+ 0,0309	+	-
— raccolti in Germania			0,1429	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0606	—
— raccolti in Francia			—	0,0204
— raccolti in Danimarca			0,0309	—
— raccolti in Irlanda			0,0157	—
— raccolti nel Regno Unito			—	—
— raccolti in Italia			—	0,0345
6. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Irlanda o esportati da questo paese :	- 0,0150	+ 0,0150	+	-
— raccolti in Germania			0,1253	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0442	—
— raccolti in Francia			—	0,0355
— raccolti in Danimarca			0,0150	—
— raccolti in Irlanda			—	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0154
— raccolti in Italia			—	0,0494
7. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese :	- 0,0678	+ 0,0678	+	-
— raccolti in Germania			0,1838	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0985	—
— raccolti in Francia			0,0146	—
— raccolti in Danimarca			0,0678	—
— raccolti in Irlanda			0,0520	—
— raccolti nel Regno Unito			0,0358	—
— raccolti in Italia			—	—

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1590/79 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 luglio 1979**  
**che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1423/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8 e l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75 deve essere riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre; che, poiché i prelievi sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 829/79 della Commissione, del 25 aprile 1979<sup>(3)</sup>, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1979 occorre procedere ad una nuova fissazione per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1979;

considerando che il prelievo applicabile ai suini macellati si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza fra i prezzi nella Comunità, da un lato, e sul mercato mondiale, dall'altro, della quantità di cereali da foraggio stabilita in conformità delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2764/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme per il calcolo di un elemento del prelievo applicabile ai suini macellati<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 370/76<sup>(5)</sup>, quantità la cui composizione è indicata nel regolamento stesso;

considerando che il valore della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2764/75; che il valore della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 di tale regolamento;

considerando che il suddetto articolo 3 prevede che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale sia pari alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per il periodo di cinque mesi anteriore al mese che precede

il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che tale periodo è quello che va dal 1° febbraio al 30 giugno 1979;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7% della media dei prezzi limite validi per i quattro trimestri che precedono il 1° maggio di ciascun anno;

considerando che i prelievi applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2759/75, diversi dai suini macellati, devono essere derivati dal prelievo per i suini macellati in funzione dei coefficienti fissati per tali prodotti, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2759/75, nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 747/79 della Commissione, dell'11 aprile 1979, relativo alla fissazione dei coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine, diversi dai suini macellati<sup>(6)</sup>;

considerando che i prelievi applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2759/75 si compongono di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere derivato dal prelievo per i suini macellati in funzione dei coefficienti fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 747/79;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7% e, per i prodotti della voce ex 16.02 della tariffa doganale comune, al 10% dei prezzi d'offerta medi relativi alle importazioni effettuate nei dodici mesi che precedono il 1° maggio; che è opportuno stabilire tali medie in base a tutti i dati disponibili che riguardano le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi, tenendo conto della rappresentatività dei prezzi;

considerando che per i prodotti delle sottovoci 02.01 B II c) da 1 a 7, 15.01 A I, 16.01 A e 16.02 A II della tariffa doganale comune, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi devono essere limitati all'importo risultante da tale consolidamento;

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 105 del 27. 4. 1979, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU n. L 95 del 16. 4. 1979, pag. 5.



considerando che per i suini macellati e per gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite dei suini macellati<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 772/79<sup>(2)</sup>, i prezzi limite devono essere fissati in anticipo per ciascun trimestre; che, poiché i prezzi limite sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 829/79, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1979, occorre procedere ad una nuova fissazione per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1979;

considerando che il prezzo limite per i suini macellati si compone di tre importi;

considerando che il primo importo deve essere pari al valore sul mercato mondiale di una quantità di cereali da foraggio equivalente alla quantità di alimenti necessari per la produzione, nei paesi terzi, di un chilogrammo di carne suina, quantità che è determinata in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2766/75 e la cui composizione è indicata in tale regolamento;

considerando che il valore della suddetta quantità di cereali deve essere stabilito in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2766/75;

considerando che il suddetto articolo 2 prevede che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale sia pari alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per il periodo di cinque mesi anteriore di un mese al trimestre per il quale detto importo è calcolato; che tale periodo è quello che va dal 1° febbraio al 30 giugno 1979;

considerando che il secondo importo, corrispondente al maggior valore, rispetto a quello dei cereali da foraggio, degli alimenti diversi dai cereali necessari per la produzione di un chilogrammo di carne suina, ammonta, in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2766/75,

al 15 % del valore della quantità di cereali da foraggio;

considerando che il terzo importo, che rappresenta le spese generali di produzione e commercializzazione, ammonta a 38,69 ECU per 100 chilogrammi di suini macellati, in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2766/75;

considerando che i prezzi limite dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75, diversi dai suini macellati, devono essere derivati dal prezzo limite dei suini macellati in funzione dei coefficienti fissati dal regolamento (CEE) n. 747/79;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979<sup>(3)</sup>, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. Per il periodo 1° agosto — 31 ottobre 1979, i prelievi previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi limite previsti dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75, sono fissati in allegato.

2. Tuttavia, per i prodotti delle sottovoci 02.01 B II c) da 1 a 7, 15.01 A I, 16.01 A e 16.02 A II della tariffa doganale comune per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU n. L 99 del 21. 4. 1979, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle carni suine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
01.03	Animali vivi della specie suina : A. delle specie domestiche : II. altri : a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta b) non nominati	63,41	31,51	—
		74,56	37,05	—
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. Carni : III. della specie suina : a) domestica : 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 2. Prosciutti, anche in parti, non disossati 3. Spalle, anche in parti, non disossate 4. Lombate, anche in parti, non disossate 5. Pancette (ventresche), anche in parti 6. altre : aa) disossate e congelate bb) non nominate B. Frattaglie : II. altre : c) della specie suina domestica : 1. Teste, anche in parti ; gole 2. Zampe ; code 3. Rognoni 4. Fegati 5. Cuori ; lingue ; polmoni 6. Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme 7. altre	96,95	48,18	—
		140,58	69,87	—
		108,59	53,97	—
		157,06	78,06	—
		84,35	41,92	—
		157,06	78,06	—
		—	78,06	—
		—	15,42	9
		—	4,34	9
		—	50,59	9
		—	58,30	11
		—	28,91	9
		—	42,40	9
		—	42,40	9
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati : A. Lardo : I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia II. secco o affumicato B. Grasso di maiale	38,78	19,27	—
		—	21,20	—
		—	11,56	—

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :			
	B. della specie suina domestica :			
	I. Carni :			
	a) salate o in salamoia :			
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	96,95	48,18	—
	2. Mezzene bacon, 3/4 anteriori, 3/4 posteriori o parti centrali :			
	aa) Mezzene bacon	124,10	61,68	—
	bb) 3/4 anteriori	—	61,68	—
	cc) 3/4 posteriori o parti centrali	—	67,46	—
	3. Prosciutti, anche in parti, non disossati	140,58	69,87	—
	4. Spalle, anche in parti, non disossate	108,59	53,97	—
	5. Lombate, anche in parti, non disossate	157,06	78,06	—
	6. Pancette (ventresche), anche in parti	84,35	41,92	—
	7. altre	—	78,06	—
	b) secche o affumicate :			
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	—	67,46	—
	2. Mezzene bacon, 3/4 anteriori, 3/4 posteriori o parti centrali :			
	aa) Mezzene bacon	—	67,46	—
	bb) 3/4 anteriori	—	67,46	—
	cc) 3/4 posteriori o parti centrali	—	72,28	—
	3. Prosciutti, anche in parti, non disossati :			
	aa) leggermente secchi o leggermente affumicati	—	81,91	—
	bb) altri	—	135,88	—
	4. Spalle, anche in parti, non disossate :			
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	—	60,23	—
	bb) altre	—	106,97	—
	5. Lombate, anche in parti, non disossate :			
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	—	91,55	—
	bb) altre	—	134,44	—
	6. Pancette (ventresche), anche in parti :			
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	—	48,18	—
	bb) altre	—	69,87	—
	7. altre :			
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	—	91,55	—
	bb) non nominate	—	135,88	—
	II. Frattaglie :			
	a) Teste, anche in parti ; gole	—	15,42	—
	b) Zampe ; code	—	4,34	—
	c) Rognoni	—	50,59	—
	d) Fegati	—	58,30	—
	e) Cuori ; lingue ; polmoni	—	28,91	—
	f) Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	—	42,40	—
	g) altre	—	42,40	—

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi : A. Strutto ed altri grassi di maiale : I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a) II. altri	— 31,02	15,42 15,42	3 —
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue : A. di fegato B. altri (b) : I. Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti II. non nominati	— — —	83,96 138,73 92,50	24 — —
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : A. di fegato : II. altre B. altre : III. non nominate : a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica : 1. contenenti carne della specie bovina, non cotte 2. altre, contenenti in peso : aa) 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine : 11. Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti 22. Spalle, anche in parti 33. altre bb) 40 % o più e meno dell'80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine cc) meno del 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	— — — — — — — — — — —	88,64 209,14 145,25 119,18 80,85 69,57 49,18	25 — — — — — —

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

(b) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1591/79 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 1979

**che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 368/76<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, è riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre; che i prelievi sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 811/79<sup>(3)</sup>, per il periodo che va fino al 31 luglio 1979, e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo 1° agosto — 31 ottobre 1979;

considerando che il prelievo applicabile alle uova in guscio si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza tra i prezzi nella Comunità e quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2773/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2300/77<sup>(5)</sup>;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2773/75; che il prezzo della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 del medesimo regolamento;

considerando che il suddetto articolo 3 prevede che il prezzo di ciascun cereale da foraggio sul mercato mondiale sia uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per un periodo di 5 mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che questo periodo va dal 1° febbraio al 30 giugno 1979;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % della media dei prezzi limite valevoli per i quattro trimestri precedenti il 1° maggio di ciascun anno;

considerando che il prelievo applicabile alle uova da cova deve essere calcolato secondo il metodo utilizzato per il prelievo applicabile alle uova in guscio; che, tuttavia, la quantità di cereali da foraggio presa in considerazione deve essere quella fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2773/75; che il secondo elemento deve essere uguale al 7 % della media dei prezzi limite applicabili alle uova da cova;

considerando che il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 deve essere derivato dal prelievo delle uova in guscio in funzione dei coefficienti fissati nell'allegato del regolamento n. 164/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa gli elementi per il calcolo dei prelievi e dei prezzi limite applicabili ai prodotti derivati nel settore delle uova<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1775/74<sup>(7)</sup>;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 i prezzi limite devono essere fissati in anticipo per ciascun trimestre; che i prezzi limite sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 811/79 per il periodo che va fino al 31 luglio 1979 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo 1° agosto — 31 ottobre 1979;

considerando che il prezzo limite per le uova in guscio si compone di due importi;

considerando che il primo importo deve essere pari al prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2773/75;

considerando che il prezzo di tale quantità di cereali deve essere stabilito in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2773/75;

considerando che il suddetto articolo 4 dispone che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per un periodo di 5 mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che questo periodo va dal 1° febbraio al 30 giugno 1979;

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 104 del 26. 4. 1979, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 64.

<sup>(5)</sup> GU n. L 271 del 22. 10. 1977, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2578/67.

<sup>(7)</sup> GU n. L 186 del 10. 7. 1974, pag. 14.

considerando che il secondo importo, corrispondente agli altri costi di alimentazione ed alle spese generali di produzione e di commercializzazione, è fissato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2773/75;

considerando che il prezzo limite per le uova da cova deve essere calcolato secondo lo stesso metodo utilizzato per il calcolo del prezzo limite delle uova in guscio; che, tuttavia, il prezzo della quantità di cereali da foraggio deve essere quello della quantità fissata nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2773/75; che l'importo forfettario deve essere quello fissato nello stesso allegato;

considerando che i prezzi limite per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 devono essere derivati dal prezzo limite delle uova in guscio tenendo conto del minor valore della materia di base, dei coefficienti fissati per i prodotti stessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento e di un importo forfettario fissato nell'allegato del regolamento n. 164/67/CEE;

considerando che, per quanto riguarda il minor valore da prendere in considerazione per il calcolo dei prezzi limite per i prodotti interi, occorre tener conto innanzitutto dell'assenza di alcune spese di commercializzazione specifiche delle uova in guscio e poi di una percentuale corrispondente al minor prezzo ricavato generalmente dalle uova destinate alla sgusciatura; che queste spese di commercializzazione da dedurre dal prezzo limite delle uova in guscio possono essere valutate a 0,0967 ECU per chilogrammo; che la percentuale da dedurre da questo prezzo limite già ridotto può essere valutata al 20 %;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

considerando che, per quanto riguarda il minor valore da prendere in considerazione per il calcolo dei prezzi limite per i prodotti separati, occorre tener conto delle stesse spese di commercializzazione previste per i prodotti interi; che, tuttavia, occorre tener conto di una percentuale inferiore a quella prevista per i prodotti interi poiché la preparazione di questi prodotti richiede l'impiego di uova fresche; che questa percentuale può essere valutata al 7 %;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979<sup>(1)</sup>, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

I prelievi previsti dall'articolo 3 e i prezzi limite previsti dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono fissati in allegato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1979.

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non :	ECU/100 unità	ECU/100 unità
	A. Uova in guscio, fresche o conservate :		
	I. Uova di volatili da cortile :		
	a) Uova da cova (a) :		
	1. di tacchini o di oche	40,77	8,56
	2. altre	10,29	3,09
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	
b) altre	79,58	30,35	
B. Uova sgusciate e giallo d'uova :			
I. atti ad usi alimentari :			
a) Uova sgusciate :			
1. essiccate	326,55	137,18	
2. altre	86,64	35,21	
b) Giallo d'uova :			
1. liquido	176,16	61,91	
2. congelato	187,68	66,16	
3. essiccato	388,92	142,04	

(a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1592/79 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 luglio 1979**  
**che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 369/76 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75, è riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre; che i prelievi sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 813/79 <sup>(3)</sup>, per il periodo che va fino al 31 luglio 1979, e che è quindi necessario procedere a una nuova fissazione per il periodo 1° agosto — 31 ottobre 1979;

considerando che il prelievo applicabile al pollame macellato si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza tra i prezzi della Comunità e quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2299/77 <sup>(5)</sup>;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2778/75; che il prezzo della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 del medesimo regolamento;

considerando che il suddetto articolo 3 dispone che il prezzo di ciascun cereale da foraggio sul mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per un periodo di cinque mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che questo periodo va dal 1° febbraio al 30 giugno 1979;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % della media dei prezzi limite valevoli per i quattro trimestri precedenti il 1° maggio di ciascun anno;

considerando che il prelievo applicabile ai pulcini deve essere calcolato secondo il metodo utilizzato per il prelievo applicabile al pollame macellato; che, tuttavia, la quantità di cereali da foraggio presa in considerazione deve essere quella fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2778/75; che il secondo elemento deve essere uguale al 7 % della media dei prezzi limite applicabili ai pulcini;

considerando che il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2777/75 deve essere derivato dal prelievo del pollame macellato in funzione dei coefficienti fissati all'allegato del regolamento n. 199/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti derivati nel settore del pollame <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1776/74 <sup>(7)</sup>;

considerando che per i prodotti della voce 02.03 e delle sottovoci 15.01 B e 16.02 B I della tariffa doganale comune per i quali l'aliquota dei dazi è stata consolidata in sede di GATT, i prelievi devono essere limitati agli importi risultanti da tale consolidamento;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75 i prezzi limite devono essere fissati in anticipo per ciascun trimestre; che i prezzi limite sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 813/79 per il periodo che va fino al 31 luglio 1979 e che è necessario procedere a una nuova fissazione per il periodo 1° agosto — 31 ottobre 1979;

considerando che il prezzo limite applicabile al pollame macellato si compone di due elementi;

considerando che il primo importo deve essere pari al prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2778/75;

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 104 del 26. 4. 1979, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 84.

<sup>(5)</sup> GU n. L 271 del 22. 10. 1977, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2831/67.

<sup>(7)</sup> GU n. L 186 del 10. 7. 1974, pag. 16.



considerando che il prezzo di tale quantità di cereali deve essere stabilito in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2778/75;

considerando che il suddetto articolo 4 dispone che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per un periodo di cinque mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che questo periodo va dal 1° febbraio al 30 giugno 1979;

considerando che il secondo importo, corrispondente agli altri costi di alimentazione ed alle spese generali di produzione e di commercializzazione, è fissato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2778/75;

considerando che il prezzo limite per i pulcini deve essere calcolato secondo il metodo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del pollame macellato; che tuttavia, il prezzo della quantità di cereali da foraggio deve essere quello della quantità fissata nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2778/75; che l'importo forfettario deve essere quello fissato nello stesso allegato;

considerando che i prezzi limite per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2777/75 devono essere derivati dal prezzo limite del pollame macellato in funzione dei coefficienti fissati per questi prodotti a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dello stesso regolamento;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979<sup>(1)</sup>, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 e i prezzi limite previsti dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono fissati in allegato.

2. I prelievi per i prodotti della voce 02.03 e delle sottovoci 15.01 B e 16.02 B I della tariffa doganale comune, per i quali l'aliquota dei dazi è stata consolidata in sede di GATT, sono tuttavia limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
		ECU/100 unità	ECU/100 unità
01.05	Volatili vivi da cortile :		
	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati « pulcini » :		
	I. di tacchini e di oche	80,57	13,67
	II. altri	21,30	5,28
		ECU/100 kg	ECU/100 kg
	B. altri :		
	I. Galli, galline e polli	71,77	19,47
	II. Anatre	86,25	29,49
	III. Oche	105,01	28,48
	IV. Tacchini	90,97	22,20
V. Faraone	119,20	34,13	
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :		
	A. Volatili, interi :		
	I. Galli, galline e polli :		
	a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	90,17	24,45
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	102,53	27,81
	c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	111,72	30,29
	II. Anatre :		
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	101,47	34,69
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	123,21	42,13
	c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % »	136,90	46,81
	III. Oche :		
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	150,01	40,69
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % »	139,84	42,80
	IV. Tacchini	129,96	31,71
	V. Faraone	170,28	48,75

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
02.02 (segue)	<b>B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :</b> <b>I. disossate</b> <b>II. non disossate :</b> a) Metà o quarti : 1. di galli, galline e polli 2. di anatre 3. di oche 4. di tacchini 5. di faraone b) Ali intere, anche senza la punta c) Dorsi ; colli ; dorsi con colli ; codrioni ; punte di ali d) Petti e pezzi di petti : 1. di oche 2. di tacchini 3. di altri volatili e) Cosce e pezzi di cosce : 1. di oche 2. di tacchini : aa) Fusi (coscette) e pezzi di fusi bb) altri 3. di altri volatili f) altre <b>C. Frattaglie</b>	ECU/100 kg 266,32 122,89 150,59 153,82 142,96 187,31 86,55 59,92 209,76 214,43 169,17 202,77 116,96 201,44 158,92 266,32 59,92	ECU/100 kg 77,28 33,32 51,49 47,08 34,88 53,63 25,12 17,39 64,20 52,32 45,89 62,06 28,54 49,15 43,11 77,28 17,39
02.03	<b>Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia :</b> <b>A. Fegati grassi di oca o di anatra</b> <b>B. altri</b>	1 500,10 153,13	406,90 44,44
02.05	<b>Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati :</b> <b>C. Grassi di volatili</b>	133,16	38,64
15.01	<b>Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti per mezzo di solventi :</b> <b>B. Grassi di volatili</b>	159,79	46,37
16.02	<b>Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :</b> <b>B. altre :</b> <b>I. di volatili :</b> a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (a) b) contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carne di volatili (a) c) altre	292,95 159,79 93,21	85,01 46,37 27,05

(a) Per la determinazione delle percentuali di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1593/79 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 1979

**che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2783/75 devono essere fissati in anticipo per ogni periodo di tre mesi;

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 812/79<sup>(2)</sup>, per il periodo che va fino al 31 luglio 1979, e che è quindi necessario procedere alla fissazione per il periodo 1° agosto — 31 ottobre 1979; che questa fissazione deve essere effettuata sulla base del prezzo limite e del prelievo applicabili alle uova in guscio per lo stesso periodo;considerando che tale prezzo limite e tale prelievo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1591/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova<sup>(3)</sup>;considerando che i metodi di calcolo per i prezzi limite e le imposte all'importazione sono stati precisati dal regolamento n. 200/67/CEE<sup>(4)</sup>; che è necessario basarsi ugualmente su questi metodi di calcolo per fissare i prezzi limite e le imposte all'importazione per il prossimo periodo di tre mesi;considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979<sup>(5)</sup>, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le imposte all'importazione previste dall'articolo 2 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2783/75 per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento sono fissati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.<sup>(2)</sup> GU n. L 104 del 26. 4. 1979, pag. 15.<sup>(3)</sup> Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(4)</sup> GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2834/67.<sup>(5)</sup> GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 1594/79 DELLA COMMISSIONE**  
del 26 luglio 1979

**che fissa i prezzi d'entrata dei cereali e di talune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1979/1980**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafi 5 e 6,

considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, il prezzo d'entrata dei cereali principali dev'essere fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita dei prodotti importati raggiunga il livello del prezzo indicativo; che è possibile raggiungere tale obiettivo qualora dal prezzo indicativo si detraggano le spese di trasporto più favorevoli tra Rotterdam e Duisburg, le spese di trasbordo a Rotterdam e un margine di commercializzazione; che, per la campagna 1979/1980, i prezzi indicativi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1548/79<sup>(3)</sup>;

considerando che il prezzo di entrata degli altri cereali per i quali non è stato fissato un prezzo indicativo, deve essere determinato, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2727/75, in modo che per i cereali principali concorrenti possa essere raggiunto, sul mercato di Duisburg, il prezzo indicativo;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento suddetto, i prezzi d'entrata delle farine di frumento, di frumento segalato e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento devono essere fissati secondo le norme e per le qualità tipo determinate agli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 2734/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975<sup>(4)</sup>; che dai calcoli effettuati in applicazione di tali norme risultano i prezzi indicati qui di seguito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1979/1980, i prezzi d'entrata per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati come segue:

	<i>in ECU per 1 000 kg</i>
Frumento (grano) tenero e frumento segalato	197,45
Segala	188,50
Orzo	178,90
Granturco	178,90
Frumento (grano) duro	273,40
Avena	172,10
Grano saraceno	176,10
Sorgo	176,10
Miglio	176,10
Scagliola	176,10
Farina di frumento e di frumento segalato	303,20
Farina di segala	292,90
Semole e semolini di frumento tenero	327,45
Semole e semolini di frumento duro	432,55

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1979.

*Per la Commissione*  
Finn GUNDELACH  
*Vicepresidente*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.  
(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.  
(3) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 2.  
(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 34.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1595/79 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 1979****che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, che stabilisce i tassi di cambio da applicare nel settore agricolo<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1266/79<sup>(6)</sup>, a decorrere dal 1° luglio 1979 nuovi tassi rappresentativi sono applicati nel settore dei semi oleosi;

considerando che il 22 giugno 1979 il Consiglio ha reso pubblica la sua decisione di adeguamento dei tassi rappresentativi; che il funzionamento tecnico del sistema degli importi differenziali può dar luogo a ingiustificati vantaggi per gli operatori che fissano in anticipo l'aiuto o la restituzione all'esportazione in un paese a moneta deprezzata; che è opportuno, quindi,

disporre misure per i certificati di aiuto e di restituzione fissati in anticipo durante il periodo dal 22 al 30 giugno 1979 in favore dei richiedenti interessati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Su richiesta dell'interessato, per il calcolo degli elementi correttivi del prezzo indicativo e degli elementi correttivi dell'aiuto o della restituzione valevoli dal 22 al 30 giugno 1979, i coefficienti che figurano in allegato sono applicati, per il periodo in questione, al posto di quelli che figurano nei regolamenti che fissano o modificano gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone, applicabili per il periodo in questione, a condizione che la messa sotto controllo dei semi all'oleificio o l'esportazione abbia luogo dopo il 30 giugno 1979.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

(4) GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.

(5) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

(6) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 4.

*ALLEGATO*

Semi di colza e di ravizzone trasformati per la produzione di olio o esportati da	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)
Periodo dal 22 al 30 giugno 1979 :		
— Francia	— 0,0524	+ 0,0524
— Regno Unito	— 0,0798	+ 0,0798



**REGOLAMENTO (CEE) N. 1596/79 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 luglio 1979**  
**relativo ai ritiri preventivi di mele e pere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15 bis, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 15 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, può essere deciso che gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare le organizzazioni di produttori a ritirare, nei primi mesi della campagna di commercializzazione delle mele e delle pere, una parte dei prodotti che rispondono alle specificazioni più basse delle norme di qualità applicabili, quando i corsi di cui all'articolo 17 dello stesso regolamento si mantengono, per un periodo da determinarsi, tra il prezzo d'acquisto e l'80 % del prezzo di base e quando l'esame della situazione del mercato e, in particolare, del volume della produzione faccia apparire il rischio di un crollo del mercato e di abbondanti ritiri dei prodotti o del prodotto di cui trattasi;

considerando che, per tener conto delle possibilità di assorbimento del mercato, è opportuno fissare un volume di produzione prevedibile, al di sotto del quale i ritiri preventivi non possono essere autorizzati;

considerando che il periodo di cui sopra deve essere determinato in modo da evitare che un calo accidentale dei prezzi provochi ritiri preventivi o che l'autorizzazione a procedere a tali ritiri sia data con eccessivo ritardo;

considerando che i quantitativi che possono formare oggetto di ritiro preventivo non devono eccedere quelli atti a garantire la regolarizzazione dell'offerta;

considerando che occorre concentrare i ritiri sui prodotti che risultano più frequentemente eccedentari o che, a motivo delle loro caratteristiche, hanno minori possibilità di trovare uno sbocco normale;

considerando che, per poter avviare i prodotti ritirati verso una delle destinazioni di cui all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 e facilitarne l'impiego, è opportuno che le organizzazioni di produttori comunitarie per tempo agli Stati membri i quantitativi e la natura dei prodotti che formeranno oggetto di ritiro preventivo;

considerando che è d'uopo fissare un prezzo di ritiro uniforme, indipendentemente dal periodo in cui i

prodotti ritirati dal mercato verranno effettivamente avviati verso la loro destinazione,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I ritiri preventivi, possono essere autorizzati soltanto se la produzione prevista supera almeno del 5 % le seguenti produzioni di base:

- 6 200 000 t per le mele,
- 2 250 000 t per le pere.

*Articolo 2*

I ritiri preventivi possono essere autorizzati soltanto se i prezzi comunicati conformemente al disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 si mantengono per otto giorni di mercato consecutivi, su uno stesso mercato rappresentativo, fra il prezzo d'acquisto e l'80 % del prezzo di base.

*Articolo 3*

1. Per le mele, i ritiri preventivi possono vertere al massimo sul 30 % delle eccedenze prevedibili se queste non superano 620 000 t, sul 40 % delle eccedenze se queste sono comprese tra 620 000 e 1 000 000 di t e sul 50 % delle eccedenze se queste superano 1 000 000 di t, tenendo presente che le eccedenze prevedibili costituiscono la differenza fra la produzione prevista e la produzione di base di 6 200 000 t.

Per le pere, i ritiri preventivi possono vertere al massimo sul 30 % delle eccedenze prevedibili se queste non superano 225 000 t, sul 40 % delle eccedenze se queste sono comprese tra 225 000 e 400 000 t e sul 50 % delle eccedenze se queste superano 400 000 t, tenendo presente che le eccedenze prevedibili costituiscono la differenza fra la produzione prevista e la produzione di base di 2 250 000 t.

2. Se le eccedenze prevedibili sono comprese tra il 5 e il 10 % dei volumi di produzione di base di cui all'articolo 1, i ritiri preventivi possono vertere soltanto sui frutti il cui calibro non supera di più di

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 26.

10 mm il calibro minimo ammesso per la commercializzazione.

Se tali eccedenze prevedibili sono almeno eguali al 10 % dei volumi di produzione di base di cui all'articolo 1, i ritiri preventivi possono interessare i frutti di tutti i calibri ammessi alla commercializzazione.

3. I quantitativi massimi che possono formare oggetto di ritiro preventivo in ciascuno Stato membro vengono stabiliti secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

#### *Articolo 4*

I ritiri preventivi possono vertere soltanto sui prodotti della categoria II, nonché :

- per quanto riguarda le mele, sui frutti delle varietà « Golden Delicious », « Imperatore » e delle varietà rosse americane ;
- per quanto riguarda le pere, sui frutti delle varietà « Passa Crassana », « Conférence », « Decana del Comizio », « Kaiser Alexander » e « Alessandro Lucas ». La lista delle varietà rosse americane sarà stabilita, se necessario, secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

#### *Articolo 5*

Se uno Stato membro autorizza le organizzazioni di produttori a procedere a ritiri preventivi, le organizzazioni che prevedono di avvalersi di tale facoltà devono informare lo Stato membro in causa prima del 15

novembre, segnalando in particolare i quantitativi che formeranno oggetto di ritiro, distinti se del caso per varietà, nonché i periodi nei quali i ritiri verranno effettuati. Tali periodi devono essere fissati in modo da assicurare l'avviamento dei prodotti ritirati dal mercato verso una qualsiasi delle destinazioni previste dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72. I periodi in causa possono essere modificati dallo Stato membro interessato. I prodotti che formano oggetto di ritiro preventivo devono essere avviati verso la loro destinazione non oltre il 31 dicembre.

#### *Articolo 6*

Se i quantitativi globali che le organizzazioni di produttori prevedono di ritirare superano quelli assegnati allo Stato membro in cui esse sono stabilite, lo Stato membro in causa riduce i quantitativi di ogni organizzazione interessata fino a concorrenza dei quantitativi assegnatigli.

#### *Articolo 7*

Il prezzo di ritiro dei prodotti che formano oggetto di ritiro preventivo è pari alla media dei prezzi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, risultante dall'applicazione dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

#### *Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1597/79 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 1979****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni originari dell'Uruguay**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1545/79 della Commissione, del 25 luglio 1979<sup>(3)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari dell'Uruguay;considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari dell'Uruguay constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/78<sup>(5)</sup>, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è

mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari dell'Uruguay;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979<sup>(6)</sup>, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1545/79 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 26.<sup>(3)</sup> GU n. L 187 del 25. 7. 1979, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.<sup>(5)</sup> GU n. L 90 del 5. 4. 1978, pag. 5.<sup>(6)</sup> GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1598/79 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 1979

**che modifica il regolamento n. 184/66/CEE per quanto riguarda le modalità ed i termini di trasmissione delle schede aziendali e la retribuzione forfettaria della scheda aziendale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2910/73<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 6 e 9,

considerando che il regolamento n. 118/66/CEE della Commissione, del 29 luglio 1966, relativo alla scheda aziendale da utilizzare per constatare i redditi nelle aziende agricole, è abrogato e sostituito dal regolamento (CEE) n. 2237/77 della Commissione, del 23 settembre 1977, e che è necessario sostituire il riferimento a tale regolamento;

considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 184/66/CEE della Commissione, del 21 novembre 1966, relativo alla rilevazione, alla verifica e alla trasmissione dei dati contabili raccolti ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento n. 1651/77<sup>(4)</sup>, prevede una retribuzione forfettaria di cinquanta unità di conto per scheda aziendale debitamente contenuta compilata e corrispondente all'esercizio 1978;

considerando che l'aumento del livello generale dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale richiedono una revisione di tale importo;

considerando che il comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo unico*

Il regolamento n. 184/66/CEE è così modificato:

1. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

<sup>(1)</sup> GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.

<sup>(2)</sup> GU n. L 299 del 27. 10. 1973, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 213 del 23. 11. 1966, pag. 3637/66.

<sup>(4)</sup> GU n. L 184 del 23. 7. 1977, pag. 25.

« L'insieme delle schede aziendali, dopo la verifica del loro conuto da parte dell'organo di collegamento, viene trasmesso da parte di quest'ultimo con plico confidenziale alla Commissione, al più tardi nove mesi dopo la fine dell'esercizio contabile al quale tali schede aziendali si riferiscono. »

Nel caso in cui tale termine di nove mesi consenta ad un organo di collegamento di trasmettere l'insieme delle schede aziendali di sua competenza in data posteriore al 31 dicembre seguente la fine dell'esercizio contabile, l'organo di collegamento di cui trattasi trasmette alla Commissione, nel periodo che va dal 15 al 31 dicembre, tutte le schede aziendali debitamente compilate di cui dispone; le restanti schede aziendali sono trasmesse alla Commissione successivamente entro i termini richiesti. »

2. Il testo del secondo trattino dell'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

« — I dati contabili che le costituiscono sono elaborati e presentati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2237/77. »

3. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

« La Commissione versa allo Stato membro, per ogni scheda aziendale debitamente compilata che le è stata spedita nei termini indicati all'articolo 2, una somma di:

- 50 UCE per l'esercizio contabile 1978,
- 54 UCE per l'esercizio contabile 1979,
- 58 UCE per l'esercizio contabile 1980. »

4. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

« Il versamento di questa somma è effettuato entro sei mesi a datare dal ricevimento delle schede aziendali da parte della Commissione. »

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1599/79 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 1979****che deroga per la campagna 1979/1980, alle norme comuni di qualità per i cavoletti di Bruxelles**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che le norme comuni di qualità per i cavoletti di Bruxelles sono state fissate con regolamento n. 41/66/CEE del Consiglio, del 29 marzo 1966<sup>(3)</sup>;

considerando che nelle tecniche colturali dei cavoletti di Bruxelles si è registrata un'evoluzione considerevole; che le norme comuni di qualità devono tener conto di questa evoluzione;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga alle disposizioni del titolo III delle norme comuni di qualità per i cavoletti di Bruxelles, il diametro minimo è fissato a 15 mm per i cavoli non mondati.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica durante la campagna 1979/1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. 69 del 19. 4. 1966, pag. 1013/66.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1600/79 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 1979****che deroga, per la campagna 1979/1980, alle norme di qualità per le mele e le pere da tavola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione, del 27 luglio 1971, che fissa le norme di qualità per le mele e le pere da tavola<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1833/73<sup>(4)</sup>, ha stabilito criteri di omogeneità di calibrazione per tutte le varietà; che, date le caratteristiche morfologiche della varietà Bramley's Seedling, l'applicazione a tale varietà dei criteri stabiliti impedirebbe di classificarne i frutti nella categoria di qualità I, indipendentemente dalle loro caratteristiche qualitative; che occorre pertanto prevedere una deroga alle norme di calibrazione per tale varietà;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga alle disposizioni del titolo III delle norme di qualità per le mele e le pere da tavola, la differenza di diametro per le mele della varietà Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) può raggiungere 10 mm per i frutti delle categorie « I » e « II » presentati in strati ordinati e 20 mm per i frutti della categoria « I » imballati alla rinfusa.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1979.

Esso si applica durante la campagna 1979/1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 26.<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 185 del 7. 7. 1973, pag. 17.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1601/79 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 1979

**che modifica il regolamento (CEE) n. 918/79 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 918/79<sup>(3)</sup> stabilisce che le offerte sono fatte per un olio avente 5 gradi di acidità, per quanto riguarda gli oli d'oliva vergini lampanti, e 15 gradi di acidità, per quanto riguarda gli oli di sanse di oliva;

considerando che per fare un'offerta per una determinata partita è opportuno che gli operatori conoscano l'importo delle maggiorazioni o delle detrazioni che saranno operate per gli oli aventi un grado di acidità diverso da quello per il quale sono fatte le offerte; che occorre stabilire le maggiorazioni e le detrazioni per gli oli in oggetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Al regolamento (CEE) n. 918/79 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:

*« Articolo 3 bis:*

Per quanto riguarda l'olio d'oliva vergine lampante e l'olio di sanse d'oliva, se l'olio aggiudicato ha un grado di acidità diverso da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, maggiorato o diminuito in conformità di quanto qui di seguito indicato:

1. *Olio d'oliva vergine lampante*

- avente più di 1° fino a 8° di acidità:  
detrazione o maggiorazione di 1 154 lire per ogni grado di acidità in più o in meno rispetto a 5°;
- avente più di 8° e fino a 12° di acidità:  
detrazione di 1 615 lire per ogni grado di acidità in più rispetto a 5°;
- avente più di 12° di acidità:  
detrazione di 2 077 lire per ogni grado di acidità in più rispetto a 5°;

2. *Olio di sanse d'oliva*

Detrazione o maggiorazione di 2 077 lire per ogni grado di acidità in più o in meno rispetto a 15°.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 116 dell'11. 5. 1979, pag. 13.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 1602/79 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 1979****che modifica il regolamento (CEE) n. 2102/75 che determina la quantità di patate necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di fecola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1555/79<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che gli importi di cui all'articolo 3, del regolamento (CEE) n. 2742/75 sono modificati con effetto dal 1° agosto 1979;

considerando che la modifica di detti importi implica una correzione degli importi elencati nelle colonne 4,

5 e 6 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2102/75 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/78<sup>(6)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2102/75 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.<sup>(4)</sup> GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 12.<sup>(5)</sup> GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 9.<sup>(6)</sup> GU n. L 190 del 13. 7. 1978, pag. 11.

## ANNEXE — ANLAGE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG

Poids sous l'eau de 5 050 g de pommes de terre (en grammes)	Teneur en fécule de la pomme de terre (en pourcentage)	Quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication de 1 000 kg de fécule (en kilogrammes)	Prix minimal franco usine à payer par le féculier pour 1 000 kg de pommes de terre (en Écus)	Restitution à la production par 1 000 kg de pommes de terre (en Écus)	Prix minimal à percevoir par le producteur pour 1 000 kg de pommes de terre (en Écus)
Unterwassergewicht von 5 050 g Kartoffeln (in Gramm)	Stärkegehalt, in Prozenten, der Kartoffeln	Zur Erzeugung von 1 000 kg Kartoffelstärke nötige Kartoffelmenge (in kg)	Vom Stärkehersteller zu zahlender Mindestpreis frei Fabrik für 1 000 kg Kartoffeln (in ECU)	Erstattung bei der Erzeugung für 1 000 kg Kartoffeln (in ECU)	Dem Erzeuger für 1 000 kg Kartoffeln zu zahlender Mindestpreis (in ECU)
Peso sotto l'acqua di 5 050 gr di patate (in grammi)	Tenore in fecola delle patate (in %)	Quantità di patate necessaria alla fabbricazione di 1 000 kg di fecola (in kg)	Prezzo minimo franco fabbrica da pagare dal fabbricante di fecola per 1 000 kg di patate (in UC)	Restituzione alla produzione per 1 000 kg di patate (in UC)	Prezzo minimo da percepire dal produttore per 1 000 kg di patate (in UC)
Onderwatergewicht van 5 050 g aardappelen (in grammes)	Zetmeelgehalte van de aardappelen (in percenten)	Hoeveelheid aardappelen benodigd voor de vervaardiging van 1 000 kg zetmeel (in kg)	Minimum te betalen prijs door de zetmeelfabrikant, franco fabriek, voor 1 000 kg aardappelen (in Ecu)	Restitutie bij de produktie per 1 000 kg aardappelen (in Ecu)	Minimum te ontvangen prijs door de producent per 1 000 kg aardappelen (in Ecu)
Underwater weight of 5 050 g of potatoes (grams)	Starch content of potatoes (%)	Quantity of potatoes required for the manufacture of 1 000 kg of starch (kg)	Minimum free-at-factory price to be paid by the starch manufacturer for 1 000 kg of potatoes (ECU)	Production refund per 1 000 kg of potatoes (ECU)	Minimum price to be paid to the potato producer per 1 000 kg of potatoes (ECU)
Vægt under vand af 5 050 g kartofler (g)	Kartoflernes stivelsesindhold (i vægtprocent)	Kartoffelmængde, der medgår til fremstilling af 1 000 kg stivelse (kg)	Mindstepris frit fabrik, som stivelsesproducenten skal betale pr. 1 000 kg kartofler (i ECU)	Produktionsrestitution pr. 1 000 kg kartofler (i ECU)	Producentens mindstepris pr. 1 000 kg kartofler (i ECU)
1	2	3	4	5	6
352	13	6 990	31,34	4,73	36,07
354	13,1	6 940	31,56	4,77	36,33
356	13,2	6 890	31,79	4,80	36,59
358	13,3	6 840	32,02	4,84	36,86
360	13,4	6 790	32,26	4,87	37,13
362	13,5	6 740	32,50	4,91	37,41
364	13,6	6 690	32,74	4,95	37,69
366	13,7	6 640	32,99	4,98	37,97
368	13,8	6 590	33,24	5,02	38,26
370	13,9	6 540	33,49	5,06	38,55
372	14	6 490	33,75	5,10	38,85
374	14,1	6 450	33,96	5,13	39,09
376	14,2	6 400	34,23	5,17	39,40
378	14,3	6 360	34,44	5,20	39,64
380	14,4	6 310	34,71	5,24	39,95
382	14,5	6 270	34,93	5,28	40,21
384	14,6	6 230	35,16	5,31	40,47
386	14,7	6 180	35,44	5,35	40,79
388	14,8	6 140	35,67	5,39	41,06
390	14,9	6 100	35,91	5,42	41,33
392	15	6 060	36,15	5,46	41,61
393	15,1	6 020	36,39	5,50	41,89
395	15,2	5 980	36,63	5,53	42,16
397	15,3	5 940	37,88	5,57	42,45
400	15,4	5 910	37,06	5,60	42,66
401	15,5	5 870	37,32	5,64	42,96
403	15,6	5 830	37,57	5,68	43,25
405	15,7	5 790	37,83	5,71	43,54
407	15,8	5 750	38,09	5,75	43,84
410	15,9	5 720	38,29	5,78	44,07
412	16	5 680	38,56	5,82	44,38
413	16,1	5 650	38,77	5,86	44,63
415	16,2	5 620	38,98	5,89	44,87
417	16,3	5 580	39,25	5,93	45,18
420	16,4	5 550	39,47	5,96	45,43

1	2	3	4	5	6
421	16,5	5 510	39,75	6,00	45,75
423	16,6	5 480	39,97	6,04	46,01
425	16,7	5 450	40,19	6,07	46,26
427	16,8	5 410	40,49	6,12	46,61
429	16,9	5 380	40,71	6,15	46,86
430	17	5 350	40,94	6,18	47,12
432	17,1	5 320	41,17	6,22	47,39
435	17,2	5 290	41,41	6,25	47,66
437	17,3	5 260	41,64	6,29	47,93
439	17,4	5 230	41,88	6,33	48,21
441	17,5	5 200	42,12	6,36	48,48
443	17,6	5 170	42,37	6,40	48,77
445	17,7	5 140	42,61	6,44	49,05
447	17,8	5 110	42,86	6,47	49,33
449	17,9	5 080	43,12	6,51	49,63
450	18	5 050	43,37	6,55	49,92
452	18,1	5 020	43,63	6,59	50,22
455	18,2	5 000	43,81	6,62	50,43
456	18,3	4 970	44,07	6,66	50,73
458	18,4	4 940	44,34	6,70	51,04
460	18,5	4 920	44,52	6,72	51,24
462	18,6	4 890	44,79	6,77	51,56
465	18,7	4 860	45,07	6,81	51,88
466	18,8	4 840	45,26	6,84	52,10
468	18,9	4 810	45,54	6,88	52,42
470	19	4 780	45,82	6,92	52,74
472	19,1	4 760	46,02	6,95	52,97
474	19,2	4 735	46,26	6,99	53,25
476	19,3	4 710	46,51	7,02	53,53
478	19,4	4 685	46,75	7,06	53,81
480	19,5	4 660	47,00	7,10	54,10
481,6	19,6	4 640	47,21	7,13	54,34
483,2	19,7	4 635	47,26	7,14	54,40
484,8	19,8	4 620	47,41	7,16	54,57
486,4	19,9	4 610	47,51	7,18	54,69
488	20	4 600	47,62	7,19	54,81
490	20,1	4 590	47,72	7,21	54,93
492	20,2	4 585	47,77	7,22	54,99
494	20,3	4 580	47,83	7,22	55,05
496	20,4	4 575	47,88	7,23	55,11
498	20,5	4 570	47,93	7,24	55,17
500	20,6	4 560	48,04	7,26	55,30
502	20,7	4 555	48,09	7,26	55,35
504	20,8	4 550	48,14	7,27	55,41
506	20,9	4 540	48,25	7,29	55,54
508	21	4 530	48,35	7,30	55,65
509,9	21,1	4 520	48,46	7,32	55,78
511,8	21,2	4 510	48,57	7,34	55,91
513,7	21,3	4 500	48,68	7,35	56,03
515,6	21,4	4 490	48,78	7,37	56,15
517,5	21,5	4 480	48,89	7,39	56,28
519,4	21,6	4 470	49,00	7,40	56,40
521,3	21,7	4 460	49,11	7,42	56,53
523,2	21,8	4 450	49,22	7,43	56,65
525,1	21,9	4 440	49,33	7,45	56,78
527	22	4 430	49,44	7,47	56,91
528,8	22,1	4 420	49,56	7,49	57,05
530,6	22,2	4 410	49,67	7,50	57,17
532,4	22,3	4 400	49,78	7,52	57,30
534,2	22,4	4 395	49,84	7,53	57,37
536	22,5	4 385	49,95	7,55	57,50
537,8	22,6	4 375	50,07	7,56	57,63
539,6	22,7	4 365	50,18	7,58	57,76
541,4	22,8	4 360	50,24	7,59	57,83
543,2	22,9	4 350	50,35	7,61	57,96
545	23	4 340	50,47	7,62	58,09

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1603/79 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 1979

**che stabilisce le modalità di versamento di un premio ai fabbricanti di fecola di patate e abroga il regolamento (CEE) n. 1809/78**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1555/79 (4), in particolare l'articolo 8,

considerando che l'importo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e il premio di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2742/75 sono modificati con effetto dal 1° agosto 1979; che è necessario specificare le condizioni ed altre norme per il versamento del premio succitato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1809/78 della Commissione (5) deve essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il premio dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2742/75 sarà corrisposto ai fabbricanti di fecola della Comunità purché essi forniscano la seguente prova:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1979.

- a) che la fecola di patate per la quale è richiesto il premio sia stata prodotta nella Comunità durante la campagna in oggetto che comincia il 1° agosto e che termina il 31 luglio dell'anno seguente;
- b) che un importo non inferiore a quello di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2742/75 sia stato pagato al produttore di patate, al momento della consegna all'industria, per la quantità di patate necessaria per fabbricare ogni tonnellata di fecola per la quale è chiesto il premio.

*Articolo 2*

Il premio sarà corrisposto dallo Stato membro nel cui territorio viene prodotta la fecola. L'ufficio competente dello Stato membro in questione stabilirà il periodo in cui il premio dovrà essere versato.

*Articolo 3*

Il premio sarà versato sulla base della quantità e del contenuto di fecola delle patate utilizzate conformemente ai tassi fissati nell'allegato.

*Articolo 4*

Il regolamento (CEE) n. 1809/78 è abrogato.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

(4) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 12.

(5) GU n. L 205 del 29. 7. 1978, pag. 69.

## ANNEXE — ANLAGE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG

Poids sous l'eau de 5 050 g de pommes de terre (en grammes)	Teneur en fécula de la pomme de terre (en pourcentage)	Quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication de 1 000 kg de fécula (en kilogrammes)	Prime à percevoir par le féculier pour 1 000 kg de pommes de terre (en Écus)
Unterwassergewicht von 5 050 g Kartoffeln (in Gramm)	Stärkegehalt in Prozenten der Kartoffeln	Zur Erzeugung von 1 000 kg Kartoffelstärke nötige Kartoffelmenge (in kg)	Dem Stärkeerzeuger für 1 000 kg Kartoffeln zu zahlende Prämie (in ECU)
Peso sotto l'acqua di 5 050 g di patate (in grammi)	Tenore in fecola delle patate (in %)	Quantità di patate necessaria alla fabbricazione di 1 000 kg di fecola (in kg)	Premio da percepire dal fabbricante di fecola per 1 000 kg di patate (in ECU)
Onderwatergewicht van 5 050 g aardappelen (in grammes)	Zetmeelgehalte van de aardappelen (in percenten)	Hoeveelheid aardappelen benodigd voor de vervaardiging van 1 000 kg zetmeel (in kg)	Te ontvangen premie door de zetmeelproducent per 1 000 kg aardappelen (in Ecu)
Underwater weight of 5 050 g of potatoes (grams)	Starch content of potatoes (%)	Quantity of potatoes required for the manufacture of 1 000 kg of starch (kg)	Premium to be paid to the starch producer per 1 000 kg of potatoes (ECU)
Vægt under vand af 5 050 g kartofler (g)	Kartoffernes stivelsesindhold (i vægtprocent)	Kartoffelmængde der medgår til fremstilling af 1 000 kg stivelse (kg)	Præmie at betale kartoffelstivelsesfabrikanten pr. 1 000 kg kartofler (i ECU)
1	2	3	4
352	13	6 990	2,42
354	13,1	6 940	2,44
356	13,2	6 890	2,46
358	13,3	6 840	2,48
360	13,4	6 790	2,49
362	13,5	6 740	2,51
364	13,6	6 690	2,53
366	13,7	6 640	2,55
368	13,8	6 590	2,57
370	13,9	6 540	2,59
372	14	6 490	2,61
374	14,1	6 450	2,62
376	14,2	6 400	2,65
378	14,3	6 360	2,66
380	14,4	6 310	2,68
382	14,5	6 270	2,70
384	14,6	6 230	2,72
386	14,7	6 180	2,74
388	14,8	6 140	2,76
390	14,9	6 100	2,78
392	15	6 060	2,79
393	15,1	6 020	2,81
395	15,2	5 980	2,83
397	15,3	5 940	2,85
400	15,4	5 910	2,86
401	15,5	5 870	2,88
403	15,6	5 830	2,90
405	15,7	5 790	2,92
407	15,8	5 750	2,94
410	15,9	5 720	2,96
412	16	5 680	2,98
413	16,1	5 650	3,00
415	16,2	5 620	3,01
417	16,3	5 580	3,03
420	16,4	5 550	3,05
421	16,5	5 510	3,07
423	16,6	5 480	3,09
425	16,7	5 450	3,11
427	16,8	5 410	3,13

1	2	3	4
429	16,9	5 380	3,15
430	17	5 350	3,16
432	17,1	5 320	3,18
435	17,2	5 290	3,20
437	17,3	5 260	3,22
439	17,4	5 230	3,24
441	17,5	5 200	3,26
443	17,6	5 170	3,27
445	17,7	5 140	3,29
447	17,8	5 110	3,31
449	17,9	5 080	3,33
450	18	5 050	3,35
452	18,1	5 020	3,37
455	18,2	5 000	3,39
456	18,3	4 970	3,41
458	18,4	4 940	3,43
460	18,5	4 920	3,44
462	18,6	4 890	3,46
465	18,7	4 860	3,48
466	18,8	4 840	3,50
468	18,9	4 810	3,52
470	19	4 780	3,54
472	19,1	4 760	3,56
474	19,2	4 735	3,58
476	19,3	4 710	3,59
478	19,4	4 685	3,61
480	19,5	4 660	3,63
481,6	19,6	4 640	3,65
483,2	19,7	4 635	3,65
484,8	19,8	4 620	3,66
486,4	19,9	4 610	3,67
488	20	4 600	3,68
490	20,1	4 590	3,69
492	20,2	4 585	3,69
494	20,3	4 580	3,70
496	20,4	4 575	3,70
498	20,5	4 570	3,70
500	20,6	4 560	3,71
502	20,7	4 555	3,72
504	20,8	4 550	3,72
506	20,9	4 540	3,73
508	21	4 530	3,74
509,9	21,1	4 520	3,75
511,8	21,2	4 510	3,75
513,7	21,3	4 500	3,76
515,6	21,4	4 490	3,77
517,5	21,5	4 480	3,78
519,4	21,6	4 470	3,79
521,3	21,7	4 460	3,80
523,2	21,8	4 450	3,80
525,1	21,9	4 440	3,81
527	22	4 430	3,82
528,8	22,1	4 420	3,83
530,6	22,2	4 410	3,84
532,4	22,3	4 400	3,85
534,2	22,4	4 395	3,85
536	22,5	4 385	3,86
537,8	22,6	4 375	3,87
539,6	22,7	4 365	3,88
541,4	22,8	4 360	3,88
543,2	22,9	4 350	3,89
545	23	4 340	3,90

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1604/79 DELLA COMMISSIONE**

**del 26 luglio 1979**

**che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento, è istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1103/79 della Commissione, del 5 giugno 1979, che fissa i prezzi di riferimento delle pesche per la campagna 1979<sup>(3)</sup>, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 47,74 ECU per 100 kg netti per il mese di luglio 1979;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/78<sup>(5)</sup>, i corsi da

prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per le pesche greche il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per tali pesche;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979<sup>(6)</sup>, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È percepita all'importazione di pesche (sottovoce 08.07 B della tariffa doganale comune), originarie della Grecia, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 2,29 ECU per 100 kg netti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1979.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. L 138 del 6. 6. 1979, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU n. L 90 del 5. 4. 1978, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---



## REGOLAMENTO (CEE) N. 1605/79 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1979

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71<sup>(5)</sup>;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979<sup>(6)</sup>, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1979.

<sup>(6)</sup> GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni (ECU/t)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — il Benin, il Camerun, l'Impero Centrafricano, il Congo, la Costa d'Avorio, il Gabon, l'Alto Volta, il Mali, il Niger, il Senegal, il Ciad e il Togo — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la Penisola iberica — gli altri paesi terzi	52,09 27,09 40,00 —
10.01 B	Frumento duro	—
10.02	Segala	41,91
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	31,86 —
10.04	Avena per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	26,71 —
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1100 — tenore in ceneri da 1101 a 1650 — tenore in ceneri da 1651 a 1900	83,00 83,00 73,00 73,00 63,00 63,00
ex 11.01 B	Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 700 — tenore in ceneri da 701 a 1150 — tenore in ceneri da 1151 a 1600 — tenore in ceneri da 1601 a 2000	59,90 59,90 59,90 59,90
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro : — tenore in ceneri da 0 a 950 — tenore in ceneri da 951 a 1300 — tenore in ceneri da 1301 a 1500	— — —
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520	83,00

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1606/79 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 1979

**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, terza frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78<sup>(5)</sup>, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75<sup>(6)</sup> ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita

dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di esse, rilevato durante un periodo determinato rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979<sup>(7)</sup>, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

(7) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

(5) GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

(6) GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1	6° term. 2
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0	0	—	—
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	—	—	—	—
10.02	Segala	0	0	0	—	—	—	—
10.03	Orzo	0	0	0	0	0	—	—
10.04	Avena	0	0	0	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—